


**REGOLAMENTO
"DIRITTO ALLO STUDIO di cui all'art.48 CCNL 2016/2018"**

Il giorno 31/10/2018 alle ore 14³⁰, presso l'aula riunioni della Direzione Generale ha avuto luogo l'incontro tra:


**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA:**

Direttore Amministrativo
(delegato dal Direttore Generale)




Direttore Sanitario

Direttore UOC Risorse Umane



Sostituto Responsabile
UOC Direzione delle Professioni Sanitarie



Sostituto Responsabile
UOC Direzione Medica

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE
SINDACALE:**


RSU:

.....

CGIL FP:



CISL FP:




UIL FPL:




FIALS:

.....

FSI:



NURSING UP:



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
U N I V E R S I T A'



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

**CCNL COMPARTO SANITA', TRIENNIO 2016-2018, ART. 48
(STIPULATO IN DATA 21/5/2018)**

CISLFPB
CISL
MUSCOP
Nelle
FPCGIL
1

PSI ?
U2L FPL xolo

INDICE

PREMESSA

ART. 1 CONCESSIONE DELL'ISTITUTO

ART. 2 PERMESSI ATTRIBUIBILI

ART. 3 PERMESSI PER ESAMI

ART. 4 BENEFICIARI


ART. 5 CRITERI DI PRIORITA'

ART. 6 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

ART. 7 MODALITA' DI UTILIZZO

ART.8 - PERCORSI TELEMATICI

ART. 9 NORME FINALI



FSI 2/2
UIRFP Glada
FP CGIL Gualdo G.
MRS/MI-OP: Glada
Manoella
CISL Agostino Adella
CISL FP B. Carlini

PREMESSA

I permessi retribuiti per motivi di studio sono previsti al fine di garantire il diritto allo studio ed all'istruzione del singolo dipendente e sono disciplinati dall'art.48 del CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, stipulato in data 21 maggio 2018.

L' art.48 del CCNL garantisce il diritto allo studio mediante la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore, presso l'Azienda Ospedaliera all'inizio di ogni anno.

ART. 1 - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO

(co. 1- 2 - 3 - 12 art. 48 CCNL)

L'istituto di cui trattasi è concesso al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale essi sono concessi nella misura massima individuale di 150 ore, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

ART. 2 - PERMESSI ATTRIBUIBILI

(co. 4 - 5 art. 48 CCNL)

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali , pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità

UCS
Ad. L. 10
UOC RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE
formazione@aopd.veneto.it

31/10/2018

U12FP4
L. 10

Primo

FCI

←

99.0

31

ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6 dell'art. 48 CCNL 2016/18.

Al fine di favorire una proficua catechizzazione l'Amministrazione si impegna a presentare annualmente le consistenze /tipologie di corsi relativi alle domande pervenute.

ART. 3 - PERMESSI PER ESAMI
(co. 11 art. 48 CCNL)

Ai sensi del vigente CCNL, per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nell'art.2, il dipendente, in alternativa ai permessi per studio, può utilizzare per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal vigente CCNL per la partecipazione agli esami.

ART. 4 - BENEFICIARI
(co. 5 - 10 art. 48 CCNL)

Il beneficio è concesso solo al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

In caso di rapporto di servizio di durata inferiore l'anno solare a causa di cessazioni o interruzione dal servizio per dimissioni, trasferimenti o assenze dovute a maternità, aspettative, congedi, malattie - per un periodo, non continuativo, superiori a 30 giorni, i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti proporzionalmente in porzione ai mesi effettivamente lavorati.

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale il permesso sarà concesso proporzionalmente alla prestazione lavorativa :

- tempo pieno 36 ore 150 ore
- tempo parziale 30 ore 125 ore
- tempo parziale 24 ore 100 ore
- tempo parziale 18 ore 75 ore

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

L'interessato è tenuto a concordare con il Direttore/Responsabile/Coordinatore dell'Unità Operativa di appartenenza le modalità di utilizzazione sulla base di una programmazione di massima annuale dei permessi di cui trattasi.

ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA'
(co. 6 - 7- 8 art. 48 CCNL)

Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili l'Amministrazione provvederà a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base delle seguenti priorità:

*U21 FPI
FSI*

FPCGIL

CISO

N. Verde n° = 800...

N. Verde n° = 800...

[Handwritten signature]

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a).
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) b) **nonché i dipendenti di cui al comma 4 dell'art.1.**

Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio: della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, o che frequentino i corsi **di cui al comma 4 dell'art.1.** Qualora a seguito dei criteri sopraindicati sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Successo di rinuncia formale, le ore formano nelle disponibilità della scuola i criteri sopra indicati
ART. 6 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

Ogni dipendente interessato deve presentare entro i termini di scadenza previsti dall'apposito avviso predisposto annualmente, la richiesta per la concessione dei permessi.

La domanda dovrà contenere: dati anagrafici, profilo professionale di appartenenza e tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) la precisa denominazione del corso che si intende frequentare; l'istituto che lo organizza; la sede, la durata legale del corso, la data di inizio e fine del corso cui si è iscritti; di aver superato gli esami previsti nell'anno precedente ed infine se si è già usufruito del diritto allo studio per la frequenza del medesimo corso e/o anno di corso dell'anno precedente: quanto sopra dovrà essere autocertificato.

Qualora il dipendente partecipi a percorsi formativi a numero chiuso dove è prevista una preselezione con esito differito, deve comunque presentare la domanda entro i termini di scadenza del bando e confermare poi l'ammissione entro 15 giorni dall'avvenimento della stessa.

ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZO

(co. 9 art. 48 CCNL)

Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Il dipendente per giustificare l'assenza dal servizio e per certificare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruite dovrà presentare con cadenza mensile ed entro il mese di riferimento, idonea certificazione in ordine alla frequenza ai corsi oltre alla certificazione che attesti l'effettivo sostenimento degli esami, anche con esito negativo.

Nel computo delle ore di permesso da concedersi per frequenza e/o per esami deve rientrare anche l'eventuale periodo di tempo necessario per raggiungere l'istituto scolastico frequentato e quello per il successivo rientro in sede, sempre che, ovviamente, tali periodi incidano, totalmente o parzialmente sull'orario di lavoro (se i viaggi vengono effettuati al fuori dell'orario di servizio, non possono essere conteggiati nel permesso studio).

Le ore di permesso studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.

Il dipendente che rinuncia all'utilizzo dei permessi attribuiti è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Struttura competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale vigente.

ART.8 - PERCORSI TELEMATICI

In applicazione di quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n. 12/2011, l'utilizzo dei permessi studio per la frequenza a percorsi universitari telematici presuppone che il dipendente presenti la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché l'attestazione della partecipazione personale alle lezioni, che deve svolgersi, mediante collegamento al sito web, in orari concomitanti a quelli di lavoro.

Si comunica pertanto che l'assenza dal servizio per motivi di studio dovrà essere documentata agli uffici competenti, nel senso sopra richiamato, con idonea autocertificazione, ai sensi del D.Lgo 445/2000.

Per il testo della circolare si rinvia al sito www.funzionepubblica.gov.it selezionando:


- funzione pubblica
- circolari e direttive
- archivio 2011
- circolare n.12/2011.

ART. 9 - NORME FINALI

Il presente Regolamento supera ogni altra disposizione in materia di diritto allo studio assunta precedentemente da questa Azienda.

CISL
FP CGIL
UIL
FSI

Mary
Muller
Pera



al
28